



Deliberazione n. **224** del **21 MAG. 2015** Atti 111/2014

Oggetto: Determinazione del monte ore dei permessi sindacali – Area della dirigenza medica e veterinaria

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che il Contratto Collettivo Nazionale Quadro (CCNQ) "Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali" del 7.8.1998 - parte II - ha dettato la normativa in merito ai distacchi, permessi ed aspettative sindacali;

rilevato che i distacchi e le aspettative sindacali sono determinate a livello nazionale mentre a livello aziendale resta da quantificare il monte ore di permessi sindacali spettante a ciascuna Organizzazione Sindacale secondo i criteri che sono fissati nei CC.CC.NQ succedentisi nel tempo;

visto il CCNQ 5.5.2014 "Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza per il triennio 2013 – 2015" che all'art. 2, comma 2 dispone:

"2. Il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 90 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

- a) n. 30 minuti alla RSU;
- b) n. 60 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative.

preso atto che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 2, i permessi di cui al comma 2, lettera a) devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest'ultima, a seguito degli accordi di cui all'art. 9, comma 1, verrà eletta;

preso atto che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 2, i permessi di cui al comma 2, lettera b), sono ripartiti nelle amministrazioni tra le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 1, comma 5. A parziale modifica delle modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, in attesa degli accordi di cui all'art. 9, comma 1, la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n.	224	del 1 MAG. 2015	Atti 111/2014
------------------	-----	-----------------	---------------

considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalità dell'art. 9 del citato CCNQ 7 agosto 1998;

atteso che, ai sensi dei commi 5 del medesimo articolo 2, prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi dei commi 2 lettera b) e 4, l'amministrazione dovrà detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all'eventuale percentuale di utilizzo cumulato di cui al comma 6;

visto il comma 6 del medesimo articolo 2 che dispone che i permessi di cui al comma 2, lettera b) possono essere utilizzati a livello nazionale in forma cumulata nella misura massima del 38% della quota a disposizione;

visto l'art. 10, commi da 2 a 6, del CCNQ 5.5.2014 che recitano:

"2. Per il triennio di contrattazione 2013-2015, in via provvisoria, le associazioni sindacali rappresentative sono quelle indicate nelle tavole dal n. 1 al n. 18.

3. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentatività, ivi incluso l'accertamento definitivo relativo al triennio 2013-2015. Resta fermo quanto previsto all'art. 9, comma 4.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente CCNQ, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi del monte ore di amministrazione) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.

5. Resta fermo che nell'anno di entrata in vigore del presente contratto il contingente dei permessi sindacali del monte ore di amministrazione è ripartito pro-rata tra le associazioni sindacali rappresentative nel precedente periodo contrattuale - a cui spetta dal 1 gennaio alla data di sottoscrizione del presente contratto - e quelle rappresentative nel triennio 2013-2015 - per la parte restante. Analogamente si procede per i permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statuari il cui contingente è ripartito pro-rata tra le associazioni di cui al CCNQ 3 ottobre 2005 e quelle rappresentative nel triennio 2013-2015.

6. Tutte le prerogative sindacali disciplinate dal CCNQ 7 agosto 1998, ivi inclusi i permessi non retribuiti e le aspettative non retribuite, ai sensi del d. lgs. n. 165 del 2001 e del D.M 23 febbraio 2009, non competono alle associazioni sindacali non rappresentative, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del CCNQ 27 gennaio 1999 e dall'art. 5, comma 5, del CCNQ 3 ottobre 2005.";



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. 224 del 21 MAG. 2015 Atti 111/2014

visto l'art. 9 del CCNQ del 7.8.1998 che dispone che i permessi di spettanza delle associazioni sindacali rappresentative sono ripartiti tra queste in proporzione alla loro rappresentatività, accertata in sede locale in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante nell'anno precedente;

dato atto che la rappresentatività deve essere accertata in sede locale in base alla media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 gennaio di ogni anno ed il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato, quali risultano dal verbale riassuntivo inviato all'ARAN ai sensi dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998. Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito ;

vista la "Guida operativa – Personale delle Aree Dirigenziali: Modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative nei luoghi di lavoro." pubblicata nel sito internet dell'ARAN e seguite le modalità di calcolo ivi riportate;

vista la nota DPF 0050793 del 12.09.2014 del Servizio per la rappresentatività sindacale e gli scioperi che indica il metodo di calcolo pro – rata per i permessi sindacali;

atteso che il suddetto metodo di calcolo tiene conto del succedersi del periodo di validità dei CC.CC.N.Q. per le aree della dirigenza;

visto il D.L. 24.6.2014, nr 90 convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1 comma 1, della legge 11.8.2014, nr 114, che all'art. art. 7 (*Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni*) recita:

"1. A fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.";



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. 224 del 21 MAG. 2015 Atti 111/2014

vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2014 del 20 agosto 2014: "Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni. Articolo 7 del decreto-legge del 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014." che prevede che la riduzione del cinquanta per cento prevista dal decreto-legge in esame si applica anche al monte-ore complessivo dei permessi sindacali retribuiti concessi dall'amministrazione di appartenenza ai dirigenti delle associazioni sindacali per l'espletamento del proprio mandato.

dato atto che, pertanto, spetta a ciascuna Organizzazione Sindacale maggiormente rappresentativa il monte ore di permessi sindacali come risulta dalla tabella allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3bis del d.lgs. 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa.

- 1) **di determinare** l'ammontare del monte ore di permessi sindacali per ogni Organizzazione Sindacale rappresentativa come risulta dalla tabella allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2) **di dichiarare** il presente atto non soggetto a controllo preventivo (art. 18, comma 7, L.R. n.33/2009);
- 3) **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva (art. 18, comma 9 della L.R. n. 33/2009).

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Amedeo Troiano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Renato Malaguti)

DIRETTORE SANITARIO
(dott. Nunzio A. Buccino)

S.C. Gestione delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali
Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento.
Responsabile del Procedimento: dott. Claudio Candiani
Pratica trattata da: dott.ssa Michela Di Fant Michela Di Fant



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. 224	del 21 MAG. 2015	Atti 111/2014
----------------------	------------------	---------------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li 21 MAG. 2015

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 6 (sei) facciate, di cui n. 1 (una) facciata di allegato parte integrante.

